

**SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DELLA FAUNA SELVATICA MORTA SU AREE PUBBLICHE
PER IL PERIODO 01/04/2025 - 31/12/2027**

INDICE

- Art. 1 OGGETTO**
- Art. 2 NORME REGOLATRICI L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**
- Art. 4 REQUISITI RICHIESTI**
- Art. 5 DURATA DELL'APPALTO**
- Art. 6 IMPORTO A BASE DI GARA, STIPULA DEL CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE**
- Art. 7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**
- Art. 8 MODALITÀ' DI PAGAMENTO**
- Art. 9 ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L.136/2010**
- Art. 10 PENALITÀ**
- Art. 11 CAUSA DI FORZA MAGGIORE**
- Art. 12 COPERTURE ASSICURATIVE**
- Art. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 14 SUBAPPALTO**
- Art. 14 bis REVISIONE PREZZI**
- Art. 15 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**
- Art. 16 VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**
- Art. 17 CONOSCENZE DELLE NORME D'APPALTO**
- Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 19 STIPULA - SPESE CONTRATTUALI**
- Art. 20 TUTELA DEI LAVORATORI**
- Art. 21 FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE**
- Art. 22 RINVIO E OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI , ORDINANZE E REGOLAMENTI**

Art. 1 _ OGGETTO

1) Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica morta rinvenuta su suolo pubblico all'interno di zone urbane, su strade pubbliche e loro pertinenze nel territorio della Provincia di Reggio Emilia. Resta escluso dal servizio il recupero delle carcasse su aree private, su aree pubbliche extraurbane diverse dalla rete stradale (quali parchi, aree boschive, aree appartenenti a consorzi forestali e di bonifica dei suoli), nonché da corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali.

2) Fuori dai casi precedenti è inoltre oggetto del servizio il recupero, il trasporto e l'eventuale smaltimento di capi di fauna selvatica su richiesta del servizio di Polizia Provinciale, per motivi connessi alla sua attività istituzionale (ad esempio la fauna sequestrata sul territorio avente dimensioni non compatibili con il trasporto sui veicoli di servizio).

A titolo indicativo si comunica che il numero medio di recuperi effettuati dal soggetto incaricato nel periodo 2016-2023 in provincia di Reggio Emilia è stato di 338/anno quelli di cui al punto 1) e sempre inferiore a 10/anno quelli di cui al punto 2).

Art. 2 _ NORME REGOLATRICI L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere erogato in conformità alle disposizioni del presente atto, alle indicazioni tecniche di cui al successivo art. 3, al D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice, al Codice Civile e alle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità pubblica, anche se non espressamente richiamate.

Art. 3 _ CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

L'affidatario deve:

1. garantire, con copertura delle intere 24 ore, per tutti i giorni della settimana, fino al 31.12.2027, il recupero delle carcasse di animali appartenenti a specie tutelate dalla Legge n. 157/1992, la cui presenza nelle aree di cui all'art. 1 punto 1) possa costituire un problema di carattere igienico-sanitario o un problema per la sicurezza della circolazione stradale. Il servizio, nel rispetto degli adempimenti di carattere igienico-sanitario previsti dalla Legge ed in materia di gestione dei rifiuti, deve essere svolto secondo le modalità più avanti meglio precisate; sono fatte salve le competenze del Sindaco in materia di tutela della salute;
2. raggiungere il luogo d'intervento al massimo entro 90 minuti dalla ricezione della chiamata, che deve pervenire esclusivamente dalla Centrale Operativa del 118, dalla Polizia Provinciale di Reggio Emilia o da altre Forze di Polizia. Nella fascia oraria notturna (dalle 19,00 alle 07,00) l'affidatario è obbligato ad effettuare l'intervento solo per il recupero di animali morti insistenti sulla sede stradale e/o ostacolanti la circolazione; in caso contrario l'intervento può essere differito alla mattina successiva. Per il recupero dei capi di cui all'art. 1 punto 2) l'affidatario si accorda caso per caso con la Polizia Provinciale, ferma restando la tempestività d'intervento quando richiesta;
3. occuparsi dell'attività di smaltimento delle carcasse, comprendente l'ispezione sanitaria, quando prevista, il trasporto e la distruzione delle stesse;
4. per ogni recupero effettuato, archiviare i dati in appositi registri le cui caratteristiche devono essere concordate con il committente e a fornire tali dati con cadenza almeno mensile;
5. qualora a seguito dell'intervento rilevi la presenza di fauna selvatica protetta dalla Legge n. 157/1992, ferita o in stato fisico anormale, allertare immediatamente un CRAS autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna, fornendo le informazioni e la collaborazione necessarie al tempestivo recupero dell'animale.

Tutti gli oneri necessari al regolare espletamento delle sopra elencate prestazioni sono a carico dell'affidatario.

Art. 4 _ REQUISITI RICHIESTI

L'operatore deve possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara o nell'albo delle Società Cooperative se cooperativa o consorzio di cooperative nei settori di attività coerenti con quelli del presente appalto;
- essere abilitato ad operare tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (INTERCENTER), piattaforma Regionale SATER, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna;
- avere sottoscritto, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, almeno 1 contratto con Enti Pubblici per la fornitura del medesimo servizio;
- essere dotato di contenitori/mezzi per il trasporto delle carcasse e di strutture di stoccaggio temporaneo autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, per i sottoprodotti di origine animale almeno di categoria 2;

Art. 5 _ DURATA DELL'APPALTO

Il periodo di durata dell'appalto è dal 01/04/2025 al 31/12/2027 e si intenderà concluso all'avvenuta erogazione dei servizi complessivamente richiesti al precedente art. 3, così come certificato da una relazione firmata da entrambe le parti contraenti.

La Provincia di Reggio Emilia si riserva la facoltà di avvalersi del rinnovo fino ad ulteriori due anni di servizio, in base all'art. 14 comma 4 del Codice.

La Provincia si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica della durata del servizio alle medesime condizioni per un periodo massimo di **90** giorni nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si sia ancora conclusa una nuova aggiudicazione del servizio.

Art. 6 _ IMPORTO A BASE DI GARA, STIPULA DEL CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo a base di gara per i 33 mesi di durata dell'appalto, è pari ad € 89.925,00 comprensivi di € 39.567,00 per manodopera, di regola, non soggetti a ribasso d'asta, IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero in quanto non si ravvisano rischi da interferenze per l'attività prevista.

Il contratto deve essere sottoscritto entro 30 giorni dall'affidamento.

Il contratto viene stipulato secondo lo schema generato dalla piattaforma SATER. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante revoca l'affidamento e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile all'appalto in oggetto è il seguente: CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali.

Art. 7 _ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà affidato ai sensi dall'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice, con procedura negoziata previa manifestazione di interesse.

Il criterio di aggiudicazione, tenuto conto che trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, è quello del prezzo più basso, ex art. 108, comma 3 del Codice, con esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54 del Codice.

Art. 8 _ MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo annuale previsto per il servizio è dipendente dal numero di recuperi effettuati secondo il seguente prospetto:

N° recuperi effettuati nel periodo 1/4-31/12-2025	Importo riconosciuto per la prestazione IVA esclusa
Fino a 60	€ 10.200,00
Tra 61 e 127	€ 15.300,00
Tra 128 e 195	€ 19.875,00
Oltre 195	€ 24.525,00 da conformare all'eventuale ribasso offerto dall'aggiudicatario

N° recuperi effettuati/anno	Importo riconosciuto per la prestazione IVA esclusa
Fino a 80	€ 13.600,00
Tra 81 e 170	€ 20.400,00
Tra 171 e 260	€ 26.500,00
Oltre 260	€ 32.700,00 da conformare all'eventuale ribasso offerto dall'aggiudicatario

Cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%.

Il pagamento sarà frazionato secondo rate semestrali così calcolate:

- una rata al termine del primo semestre di ogni anno, corrispondente alla metà dell'importo annuale calcolato in proporzione al numero dei capi recuperati nel primo semestre, dietro presentazione dei dati relativi all'attività del primo semestre (Nel 2025 la prima rata è trimestrale e corrisponde ad un quarto dell'importo annuale calcolato in proporzione al numero dei capi recuperati nel trimestre);
- una rata al termine di ogni anno corrispondente al conguaglio dell'importo annuale calcolato sui recuperi effettuati nel corso dell'anno, dietro presentazione dei dati relativi all'attività del secondo semestre.

Le fatture devono essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico alla Provincia (codice univoco ufficio UF1187) e devono riportare le seguenti informazioni:

- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- il numero del buono d'ordine e il numero dell'impegno di spesa che viene comunicato dalla Provincia.

Termini di pagamento: 30 gg. dal ricevimento della fattura.

Nel caso di fatture non conformi alle prestazioni rese, i termini decorreranno dal ricevimento della relativa nota d'accredito o di addebito.

Art. 9 _ ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX L.136/2010

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali,

accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Devono inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente Capitolato e Disciplinare di gara e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne da immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

La violazione a quanto sopra costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Art. 10 _ PENALITÀ

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l'Amministrazione provvederà con pec a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di 15 giorni. In ogni caso di inadempimento verrà comunque applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura dell'1,5 per mille dell'importo del contratto.

Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo di aggiudicazione, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso per la risoluzione e con il pagamento della sola parte di servizio eseguito.

Art. 11 _ CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nell'ipotesi d'interruzione temporanea del servizio per causa di forza maggiore non direttamente imputabile all'appaltatore, l'Ente si riserva il diritto di ricorrere per emergenza ad altra impresa addebitando gli eventuali e conseguenti maggiori oneri e relative spese all'impresa appaltatrice, che non potrà sollevare alcuna eccezione.

Art.12 _ COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultimo se chiamato direttamente in causa.

L'Appaltatore dovrà stipulare una garanzia definitiva nelle forme previste dall'art. 117 del Codice, pari al 5% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice. La garanzia definitiva non è richiesta nel caso di offerta con ribasso pari o superiore al 4% rispetto all'importo base indicato all'art. 6.

Art. 13 _ CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, se non previo consenso scritto della Provincia.

Art. 14 _ SUBAPPALTO

L'appalto del servizio è affidato all'impresa aggiudicataria, che vi provvederà a propria cura e spese ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Non rientrano in tale disposizione i servizi che per disposizione di legge possono essere effettuati solo da soggetti dotati di particolari abilitazioni (ad es.: la distruzione delle carcasse, l'ispezione sanitaria delle stesse, etc.).

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

L'aggiudicatario sarà responsabile dei danni che dovessero derivare alla Provincia di Reggio Emilia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti da tutta la documentazione di gara.

L'affidamento in subappalto d'attività dovrà essere autorizzata dalla Provincia di Reggio Emilia. Qualora l'aggiudicatario ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, sarà facoltà della Provincia di Reggio Emilia, risolvere il contratto.

Art. 14 bis – REVISIONE PREZZI

Si applica l'art. 60 del Codice.

Art. 15 _ DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Art. 16 _ VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

La Stazione appaltante procedente, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi del servizio appaltato, riconosce la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs 209/2024.

Art. 17 _ CONOSCENZE DELLE NORME D'APPALTO

La ditta che partecipa alla gara è tenuta a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, logistiche, nonché, delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione e quantificazione dell'offerta presentata (dove sono effettuate le consegne del materiale, la presenza o meno di servizi, ecc.). In conseguenza di quanto sopra la ditta partecipante non potrà accampare riserve o richieste di maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza.

Art. 18 _ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- qualora dovessero verificarsi più di 3 segnalazioni di mancato rispetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto;

- qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle negligenze da parte della ditta aggiudicataria nella tutela dei lavoratori;
- qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del codice civile;
- per subappalto, ancorché parziale, senza espressa preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante;
- quando l'Impresa Appaltatrice si rende colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- la perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- per modificazione soggettiva dell'Impresa, non comunicata, immediatamente, con PEC/Raccomandata A/R, all'Ente appaltante;
- in qualunque momento, durante l'esecuzione, avvalendosi delle facoltà consentite dall'art. 1671 del C.C;
- per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento amministrativo;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo di aggiudicazione.

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Provincia, rispetto a quelle previste nel contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario, senza pregiudizi dei diritti della Provincia sui beni medesimi. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. In caso di risoluzione del contratto l'impresa non può richiedere alcun onere aggiuntivo. Al fornitore sono liquidate le fatture relative alle forniture effettuate e risultate conformi, decurtando dall'ammontare l'importo delle eventuali penali. Per le ipotesi di cui al precedente comma l'Impresa Appaltatrice riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena la Stazione Appaltante comunica all'altra parte, tramite PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'impresa. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa Appaltatrice questa è tenuta al risarcimento dei danni. Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento vale quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché la Stazione Appaltante deve intimare via pec all'Impresa Appaltatrice di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso. Trascorso tale termine senza che l'Impresa Appaltatrice abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intende risolto di diritto. L'Impresa Appaltatrice accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intende risolto di diritto. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa Appaltatrice spetta unicamente il pagamento delle prestazioni svolte fino a quel momento, al netto delle penali e/o maggiori oneri che il committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione. A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'impresa Appaltatrice, la Stazione Appaltante procede all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 19 _ STIPULA - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto secondo lo schema generato dalla piattaforma SATER. Anche ai fini dell'individuazione del Foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, in Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Art. 20 _ TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione della fornitura l'impresa è obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, attualmente in vigore codice K 545 e le leggi in materia.

L'impresa appaltatrice può applicare un altro tipo di contratto purché rientri nelle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice e offra le stesse tutele di quelle sopra indicate.

I contratti predetti o altri con le stesse tutele devono essere altresì applicati in caso di sub appalto purché rientrante nello stesso settore di riferimento.

L'impresa deve altresì garantire la stabilità del personale impiegato e pertanto occorre presentare un piano di assorbimento in sede di preventivo, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera.

L'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, deve aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, deve garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per cento tra le figure predette.

Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate ai sensi dell'art. 10 del presente capitolato; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.

Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti al personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'impresa fornitrice, la quale ne è la sola responsabile.

In materia di sicurezza sul lavoro, il fornitore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

L'Impresa è responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato la stazione appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnala l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procede ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non è effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), le tessere di riconoscimento, munite di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio. L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad assicurarsi che i D.P.I. e l'abbigliamento siano indossati e correttamente utilizzati e che le tessere di riconoscimento siano esposte in modo visibile.

Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, la Stazione Appaltante si vede costretta ad applicare le penali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa Appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto:

- a) deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- b) deve provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- c) deve provvedere a formare il personale in servizio.

L'Impresa Appaltatrice deve mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio.

Art. 21 _ FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il Foro di Reggio Emilia è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto, con esclusione del ricorso a qualunque forma di arbitrato.

Art. 22 _ RINVIO E OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI , ORDINANZE E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni attualmente vigenti in materia.